MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 31 agosto 2026

Prot. n. 2771 OR/di/vs

Spett. Commissione Europea - EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW) Unit GROW.E.3 –
Barrier Prevention N105 5/25
B-1049 BRUXELLES BELGIUM

Procedura TRIS – Direttiva (UE) 2015/1535
Contributo relativo a notifica 2026/0313/IT

Oggetto: Notifica 2026/0313/IT. Progetto di decreto interministeriale italiano recante la disciplina del "*Sistema di qualità nazionale per il benessere animale - SQNBA*". **Osservazioni in ordine alla regolamentazione delle attività professionali di valutazione e certificazione**.

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, organismo nazionale rappresentativo della relativa professione regolamentata in Italia, con sede in Roma, e-mail: agrotecnici@agrotecnici.it PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it , intende sottoporre all'attenzione della Commissione europea alcune rilevanti criticità contenute nel progetto di decreto interministeriale notificato dalla Repubblica italiana in data 24 giugno 2026 con il numero **2026/0313/IT**, precisando che la stesso riguarda la **"*Disciplina del sistema di qualità nazionale per il benessere animale - SQNBA*"** ed in particolare il contenuto degli Allegati 1 e 2 e - *per quanto qui di interesse* - della "Parte B" dell'Allegato 1 recante "Requisiti per il personale dell'Organismo di certificazione".

Le osservazioni riguardano specificamente la disciplina dei requisiti professionali richiesti ai soggetti incaricati dagli Organismi di Certificazione delle verifiche presso gli operatori della produzione primaria, disciplina che appare suscettibile di determinare restrizioni ingiustificate e sproporzionate nell'accesso ad una attività professionale e una disparità di trattamento tra soggetti in possesso di qualificazioni accademiche equivalenti o maggiormente pertinenti.

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L'UFFICIO DI PRESIDENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ
Tel. 0543/720.908
Fax 0543/795.263

SEDE: Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it

1. La disposizione attuale oggetto di modifica

Si premette che l'attuale disciplina del SQNBA, recata in Italia dal Decreto 2 agosto 2022, prevede *(Allegato 1, Parte B - Requisiti per il personale dell'Organismo di Certificazione)* una differenziazione delle figure degli Ispettori/Verificatori, basata sui titoli di studio, con valutazione sui seguenti tre livelli:

- **PRODUZIONE PRIMARIA.** Verificabile esclusivamente da un laureato il Classe LM42 - Medicina veterinaria, iscritto nell'Albo dei Veterinari.

- **PRODUZIONE PRIMARIA *(altre figure professionali).*** Verificabile dai laureati nelle seguenti Classi:
  - LM69 - Scienze e tecnologie agrarie;
  - LM70 - Scienze e tecnologie alimentari;
  - LM86 - Scienze zootecniche e tecnologie animali;
  - L25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali;
  - L26 - Scienze e tecnologie alimentari;
  - L38 - Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali;

  per tutti anche con l'iscrizione ai rispettivi Ordini professionali.

- **FILIERA.** Verificabile dai seguenti diplomati e laureati delle Classi:
  - LM42 - Medicina veterinaria;
  - LM69 - LM69 - Scienze e tecnologie agrarie;
  - LM70 - Scienze e tecnologie alimentari;
  - LM86 - Scienze zootecniche e tecnologie animali;
  - LM6 - Biologia;
  - L25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali;
  - L26 - Scienze e tecnologie alimentari;
  - L38 - Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali;
  - L13- Scienze biologiche;
  - Laurea professionalizzante: LP02 - Professione tecnico agrarie, alimentari, forestali;
  - Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzi agrario;

  ciascuno con un ulteriore e differenziato periodo di esperienza, ma senza necessità di iscrizione in un Albo professionale.

2. La disposizione contestata

Nell'Allegato A del progetto notificato, Parte B, dedicata ai «Requisiti per il personale dell'Organismo di Certificazione», è previsto che:

"*La valutazione presso gli Operatori della produzione primaria deve essere condotta da un medico veterinario* ***e da un dottore agronomo****, nel rispetto delle rispettive competenze*"

dove quest'ultima precisazione appare una frase di stile posto che **gli iscritti nell'Albo degli Agronomi non hanno che minime competenze zootecniche, e nessuna veterinaria**, sicché ove dovessero operare sulla base di queste non opererebbero affatto, così come non hanno sinora operato in questo delicato segmento.
La tabella immediatamente successiva (*corrispondente all'attuale Tabella della "Parte B"*) per la funzione di valutazione della «Produzione primaria" aggiunge nel titolo l'indicazione "**Agronomo**", accanto a quella "Veterinario", quindi aggiunge all'attuale laurea "LM-42 Medicina veterinaria" le seguenti:

– **LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali;**
– LM-69 Scienze e tecnologie agrarie;

e la specificazione dell'obbligo di iscrizione "*al relativo ordine professionale*" che, come indicato nel testo che precede la Tabella e nel titolo della stessa, per le due lauree aggiunte, **è il solo Albo degli Agronomi e Forestali**.

Tuttavia i laureati nelle Classi "LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali" e "LM-69 Scienze e tecnologie agrarie", in base alla normativa italiana possono indifferentemente scegliere di iscriversi previo superamento dello specifico esame di Stato abilitante:

- all'Albo degli Agronomi e Forestali,
- all'Albo degli Agrotecnici Laureati,

con l'unica, non indifferente, differenza che l'iscrizione nell'Albo degli Agrotecnici laureati risulta più severa, essendo subordinata al preventivo svolgimento di un semestre di tirocinio certificato - *non richiesto per gli Agronomi* -.
Lo schema di Decreto tuttavia indica come unico Albo utile quello degli Agronomi Forestali sicché il laureato in Classi LM-69, ove scegliesse legittimamente di iscriversi all'Albo degli Agrotecnici Laureati, **non potrebbe aspirare ad assumere il ruolo di Ispettore SQNBA per la Produzione primaria, pur avendo lo stesso titolo di studio ed in assenza di competenze riservate in capo agli Agronomi Forestali**, in violazione della concorrenza nei servizi professionali nonché della *"par condicio"*.
L'altra laurea "zootecnica/veterinaria" esistente in Italia, quella in Classe **"L38- Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animale"** non viene ricompresa nella certificazione della "Produzione primaria" e resta collocata dov'era in precedenza: fra le *"altre figure professionali"*.
A ciò indifferente la circostanza che il percorso degli studi di questi laureati sia coerentemente di tipo zootecnico, come desumibile dal piano degli studi pressoché interamente dedicato all'allevamento, alla nutrizione ed alimentazione animale, alla tecnica mangimistica, all'igiene degli alimenti, alla gestione della biodiversità zootecnica, ala microbiologia applicata alle produzioni animali, all'epidemiologia, parassitologia e patologia veterinaria, alla costruzione di macchine ed impianti per la zootecnia, alla zooeconomia, alla riproduzione animale; all'allevamento dei ruminanti, all'allevamento dei suini e degli equidi, all'avicoltura, alla

zootecnia speciale, alla sostenibilità e benessere animale, ecc., tutte materie che vengono svolte minimamente od affatto nel corso di studio della laurea LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie. Eppure quest'ultima è parificata nelle funzioni al Medico Veterinario **mentre il laureato "specifico" in Classe "L-38 Scienze zootecniche e delle Tecnologie delle produzioni animali" è confinato nelle attività inferiori, quelle possibili anche per *"altre figure professionali"*.**
Ne deriva che il possesso di una qualificazione accademica specificamente zootecnica (*Laurea L38*) non è di per sé sufficiente ad accedere alla funzione professionale "zootecnica" superiore di valutazione, a svolgere la quale sono invece chiamati soggetti (*Laurea LM69*) privi di quella specifica formazione, in quel corso di studi prevista minimamente od affatto.
Inoltre **la formazione universitaria assume valore solo se collegata all'appartenenza ad una determinata professione regolamentata (***quella degli Agronomi e Forestali),* pur in assenza di competenze specifiche e/o di competenze "riservate" (*l'Albo degli Agronomi e Forestali non ne ha alcuna*).

3. Introduzione di una nuova restrizione all'esercizio di professioni regolamentate

La disciplina sopra descritta presenta caratteristiche che la fanno rientrare nell'ambito della **Direttiva (UE) 2018/958**, relativa al test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.
Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Direttiva, essa si applica alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che restringono l'accesso ad una professione regolamentata, il suo esercizio oppure una delle modalità del suo esercizio.
Il "Considerando 11" della medesima Direttiva chiarisce espressamente che costituisce regolamentazione professionale anche la riserva, diretta o indiretta, di una determinata attività ai titolari di una particolare qualifica professionale.
La modifica normativa proposta dal Governo italiano produce esattamente tale effetto: individua una determinata funzione economico-professionale (*la valutazione degli allevamenti finalizzata alla certificazione SQNBA*) e ne consente l'esercizio, per la parte relativa alla produzione primaria, soltanto a determinate categorie professionali.
La disposizione incide dunque sull'accesso al mercato dei servizi professionali e deve rispettare integralmente i principi e le procedure stabiliti dalla Direttiva (UE) 2018/958.

4. Mancata valutazione preventiva di proporzionalità

L'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/958 impone agli Stati membri, **prima dell'introduzione della misura**, una specifica valutazione della sua proporzionalità.
Tale valutazione deve essere sufficientemente dettagliata da consentire di verificare il rispetto del principio di proporzionalità e le ragioni addotte devono essere suffragate da elementi qualitativi e, quando possibile e pertinente, quantitativi. La direttiva è stata attuata nell'ordinamento italiano mediante il **decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142**.
L'articolo 3 di tale decreto dispone che, nell'ambito dell'AIR degli atti normativi che introducono disposizioni limitative dell'accesso alle professioni regolamentate o del loro esercizio, il soggetto regolatore deve compilare una specifica tabella di valutazione della proporzionalità, che costituisce parte integrante della documentazione dell'atto.

La legislazione italiana prescrive inoltre che, **prima della definitiva adozione**, il progetto corredato della predetta valutazione venga trasmesso all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato affinché esprima il proprio parere.
Per quanto consta allo scrivente Collegio, non risulta che il progetto notificato sia stato sottoposto a tale procedura né che sia stata predisposta e resa disponibile la prescritta valutazione di proporzionalità, della cui esiste non vi è traccia nel "Preambolo" del provvedimento in esame
Nemmeno la documentazione relativa alla notifica TRIS 2026/0313/IT dà evidenza di una specifica valutazione *ex ante* relativa alle nuove restrizioni professionali introdotte dal progetto, potendosi quindi dedurre che non sia mai stata svolta, nonostante sia obbligatoria.
Si invita pertanto la Commissione a verificare se la Repubblica italiana abbia adempiuto agli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 7 della direttiva (UE) 2018/958 e dalle corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento.

5. Mancato coinvolgimento dei portatori di interesse

La criticità appare ancora più evidente con riferimento all'articolo 8 della direttiva (UE) 2018/958, qui già richiamata.
La norma dispone che, prima di introdurre o modificare disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio: gli Stati membri devono mettere a disposizione le relative informazioni dei cittadini, dei destinatari dei servizi e degli altri pertinenti portatori di interessi e devono coinvolgere appropriatamente tutte le parti interessate, dando loro la possibilità di esprimere la propria opinione. Ove pertinente e opportuno devono inoltre svolgere consultazioni pubbliche secondo le procedure nazionali.
Tali obblighi non risultano rispettati.
Il precedente decreto istitutivo del SQNBA del 2 agosto 2022 era stato preceduto da una procedura di consultazione alla quale lo scrivente Collegio Nazionale era stato formalmente invitato in quanto stakeholder istituzionale interessato.
Analogo coinvolgimento si era verificato in occasione delle successive modifiche del sistema.
Al contrario, le rilevanti modifiche professionali ora contenute nel progetto 2026/0313/IT sono state predisposte senza alcuna preventiva interlocuzione con lo scrivente Collegio e, per quanto noto, senza una consultazione aperta delle categorie professionali direttamente incise.
La scelta assume particolare rilievo proprio perché il nuovo progetto modifica il precedente assetto delle competenze professionali e determina effetti concorrenziali diretti nel mercato dei servizi di certificazione.

6. Mancanza di proporzionalità e coerenza della disciplina

L'articolo 7 della direttiva (UE) 2018/958 richiede che ogni restrizione:
- sia idonea a conseguire l'obiettivo di interesse pubblico perseguito;
- non vada oltre quanto necessario;
- sia applicata in modo coerente e sistematico;
- tenga conto dell'impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi;

- consideri la possibilità di utilizzare mezzi meno restrittivi.

Il progetto notificato non sembra soddisfare tali condizioni.

La motivazione indicata dall'Amministrazione italiana consiste principalmente nella asserita «*oggettiva carenza di medici veterinari*», soprattutto nelle aree marginali e montane, che renderebbe necessario ampliare il numero dei soggetti abilitati alla valutazione SQNBA. Tuttavia tale affermazione appare apodittica e comunque **è stata contestata dall'Ordine Nazionale dei Medici Veterinari**, che ha più volte decisamente negato che tale carenza esista **mentre, per certo, non risultano che vi siano state certificazioni SQNBA non rilasciate nei termini** sicché è consentito nutrire dubbi sulla veridicità di quanto affermato dal Governo italiano nel "Preambolo" del Decreto.

La stessa Amministrazione afferma inoltre che la procedura sarebbe largamente standardizzata attraverso il sistema *ClassyFarm* e consisterebbe essenzialmente nella rilevazione oggettiva di requisiti predeterminati. Proprio tali argomentazioni rendono difficilmente comprensibile la scelta successiva di riservare l'attività ad una sola ulteriore figura professionale.

Se infatti la necessità consiste nell'ampliare il numero dei valutatori disponibili e se l'attività è prevalentemente zootecnica e standardizzata, **non appare coerente ne funzionale escludere dalla funzione professionale soggetti dotati della medesima qualificazione universitaria o di qualificazioni specificamente indirizzate alle produzioni animali.**

7. Disparità fondata sull'iscrizione ad un determinato Ordine professionale

La criticità assume particolare evidenza con riferimento ai laureati appartenenti alle Classi LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali ed LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; come già evidenziato, nell'ordinamento italiano entrambi questi titoli universitari consentono, previo superamento del relativo esame di Stato (*e, per il solo Albo degli Agrotecnici Laureati, previo svolgimento di un semestre certificato di tirocinio, non richiesto per l'iscrizione nel Agronomi*), indifferentemente l'accesso all'Albo degli Agronomi e Forestali ed a quello degli Agrotecnici Laureati.

Il progetto notificato dal Governo italiano, tuttavia, non valorizza esclusivamente la qualificazione accademica di queste due lauree bensì, per l'esercizio delle funzione di certificazione nell'ambito del SQNBA, **le collega all'iscrizione al solo Albo degli Agronomi e Forestali.**

Ne consegue che due professionisti in possesso **dello stesso titolo universitario,** e quindi della medesima formazione accademica rilevante ai fini della funzione da svolgere, **possono essere trattati diversamente in funzione dell'Ordine professionale al quale abbiano legittimamente scelto di appartenere.**

Il laureato LM-86 od LM-69 scritto all'Albo degli Agronomi e Forestali può svolgere la funzione prevista dal decreto; il medesimo laureato che abbia scelto l'iscrizione all'Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati ne rimane escluso.

Non risulta nel progetto notificato alcuna valutazione delle ragioni che renderebbero necessaria tale distinzione. In particolare, non viene individuata alcuna competenza professionale esclusiva degli iscritti all'Ordine degli Agronomi e Forestali che possa giustificare la differenza di trattamento.

Del resto ciò non sarebbe stato possibile, considerato che la legge professionale degli Agronomi e Forestali **non prevede per loro alcuna competenze "riservata"** (*art. 2 legge 7.1.1976 n. 3*), **circostanza sempre confermata dalla giurisprudenza domestica** (*Consiglio di Stato, sentenza 1 marzo 2017 n. 952; Consiglio di Stato, sentenza 12 marzo 2018 n. 1577; TAR Veneto, sentenza 23 aprile 2018 n. 440; TAR Abruzzo, sentenza 5 giugno 2020 n. 208; TAR Veneto, sentenza 9 marzo 2021 n. 312; Consiglio di Stato, sentenza 6 dicembre 2021 n. 8088*).
Si determina pertanto una restrizione concorrenziale che non appare fondata sulla preparazione tecnica necessaria per lo svolgimento della funzione, bensì sulla mera appartenenza ad un determinato Ordine professionale.

8. Esclusione della laurea L-38 e incoerenza rispetto all'obiettivo perseguito

Ulteriore indice della mancanza di coerenza e proporzionalità è rappresentato dal trattamento della laurea **L-38 – Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali**.
Tale corso di studi è specificamente orientato alla zootecnia e alle produzioni animali.
Ciononostante, il progetto colloca i laureati L-38 tra le «*altre figure professionali*», mentre consente l'accesso alla funzione superiore di valutatore ai laureati LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, con studi zootecnico-veterinari minimi, quando non assenti, e comunque incomparabilmente inferiori a quelli del laureati in Classe L38.
Per chiarezza si precisa che non si intende sostenere che ogni laureato LM-69 sia privo delle necessarie competenze zootecnico-veterinarie: singoli percorsi universitari possono certamente presentare un'importante componente zootecnica. Infatti l'autonomia didattica del sistema universitario italiano consente variazioni negli insegnamenti sino al 25% dei medesimi, pari - *per le lauree magistrali in parola* - a 30 CFU su 120; in altri termini vi sono laureati in Classe LM-69 che possono avere svolto esami zootecnici per un quarto complessivo degli studi ed altri che possono non averne pressoché svolto alcuno o solo minimi, circostanza verificabile unicamente esaminando ogni singolo percorso formativo, ma sicuramente non determinabile aprioristicamente, come invece lo schema di Decreto pretende di fare
La criticità consiste dunque nel fatto che il criterio utilizzato dal progetto opera **in astratto per classi di laurea e appartenenza professionale**, senza verificare l'effettiva preparazione specifica dei singoli soggetti e senza spiegare perché un titolo accademico strutturalmente rivolto alle produzioni animali venga collocato ad un livello inferiore rispetto ad un titolo di carattere agrario generale.
Anche sotto tale profilo non emerge dalla documentazione notificata una valutazione coerente con i criteri dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2018/958.

9. Disciplina transitoria sino al 31 dicembre 2027

Il progetto introduce inoltre una disciplina transitoria sino al **31 dicembre 2027**, durante la quale la valutazione può essere effettuata alternativamente da un medico veterinario oppure da un dottore agronomo; il carattere transitorio della disposizione non elimina le criticità indicate. Anzi, esso pone un ulteriore problema di coerenza.

Il progetto consente dunque sino al 31 dicembre 2027 che un iscritto nell' all'Albo degli Agronomi e Forestali effettui autonomamente la valutazione; terminato tale periodo, la disciplina dovrebbe essere nuovamente rivista in funzione della disponibilità di Veterinari.
L'ordinamento professionale degli Agronomi e Forestali non prevede, se non minime e generiche, competenze zootecniche e nessuna veterinaria - *il fatto è assodato*- ma tuttavia, in ipotesi, se detti professionisti possedessero effettivamente le competenze necessarie per effettuare le valutazioni, non è evidente per quale ragione l'idoneità professionale dovrebbe cessare in funzione dell'aumento del numero dei Veterinari.
Se, viceversa - *come effettivamente è* - l' iscritto nell' all'Albo degli Agronomi e Forestali non possiede intrinsecamente tali competenze, una carenza quantitativa - *peraltro tutta da verificare* - di Veterinari non potrebbe di per sé renderlo professionalmente idoneo.
La temporaneità appare pertanto collegata ad un problema di disponibilità di personale, cioè ad una ragione essenzialmente organizzativa, anziché alla verifica dell'adeguatezza delle qualificazioni professionali; al riguardo la Direttiva (UE) 2018/958 precisa espressamente che **motivazioni di carattere puramente economico o amministrativo non costituiscono ragioni imperative di interesse generale** idonee, di per sé, a giustificare restrizioni all'accesso o all'esercizio di professioni regolamentate.

10. Effetti sulla concorrenza e sul mercato interno

La disposizione produce effetti economici concreti circa la concorrenza nel mercato dei servizi professionali e nel mercato interno dell'Unione.
Il SQNBA costituisce un sistema nazionale di certificazione applicabile agli allevamenti e ai prodotti derivati e il progetto notificato garantisce espressamente l'accesso al sistema agli operatori degli altri Stati membri legittimamente interessati.
Le attività di verifica vengono eseguite da Organismi di Certificazione che operano sul mercato e si avvalgono di professionisti.
La delimitazione dei soggetti ai quali tali organismi possono affidare la valutazione incide quindi direttamente sull'offerta dei servizi professionali necessari all'applicazione del sistema.
Una restrizione basata sull'appartenenza ad uno specifico Ordine professionale anziché sull'effettiva qualificazione richiesta è pertanto suscettibile di limitare l'accesso al mercato senza che dal progetto emerga una corrispondente necessità obiettiva.
Assume, sotto tale profilo, particolare rilievo quanto dichiarato dallo stesso Governo italiano nella comunicazione effettuata nell'ambito della procedura TRIS 2026/0313/IT laddove, in risposta allo specifico quesito relativo alla "*portata della restrizione al mercato interno introdotta con il progetto di misura notificato*" nonché alla sua incidenza sugli scambi e sui servizi a livello transfrontaliero, il Governo italiano ha affermato che "***il progetto di regola tecnica non comporterà alcuna restrizione al mercato***". Analogamente, alla domanda se fossero state prese in considerazione alternative meno restrittive, la notifica afferma che "***l'alternativa è l'opzione zero; pertanto, non ci sono alternative***"; ed ancora, con riferimento al grado di interferenza sul funzionamento del mercato interno, viene dichiarato che «***per la natura del provvedimento non si creano alcuna interferenza interna***».
Risposte che appaiono sorprendentemente parziali e, soprattutto, non coerenti con gli effetti restrittivi che lo stesso progetto determina sul mercato dei servizi professionali.

Tali affermazioni infatti **trascurano totalmente di prendere in considerazione gli effetti che la nuova disciplina produce sul mercato dei servizi professionali** necessari al funzionamento dello stesso SQNBA. Come sopra evidenziato il progetto introduce una differenziazione nell'accesso all'attività di valutazione che non esiste nella disciplina attualmente vigente e che, con specifico riferimento ai laureati nelle Classi LM-69 e LM-86, non dipende dal titolo universitario posseduto né da una diversa preparazione accademica, ma esclusivamente dall'Albo professionale al quale il laureato abbia scelto di iscriversi: il medesimo laureato LM-69 o LM-86 può svolgere la funzione qualora sia iscritto all'Albo degli Agronomi e Forestali e ne è invece escluso qualora sia iscritto all'Albo degli Agrotecnici laureati.
Ne consegue che l'affermazione contenuta nella notifica, secondo cui la misura non determinerebbe alcuna restrizione o interferenza sul mercato, appare parziale, formulata considerando esclusivamente la libera commercializzazione dei prodotti certificati **e non anche il distinto mercato dei servizi professionali interessato dalla disciplina, che presenta un'incidenza anche occupazionale assai rilevante,** sul quale il progetto produce invece **un effetto restrittivo diretto**, limitando la platea dei professionisti ai quali gli Organismi di Certificazione possono affidare le attività di valutazione.
Per la stessa ragione appare meritevole di specifica verifica anche l'affermazione secondo cui non esisterebbero alternative meno restrittive.
Una alternativa manifestamente meno restrittiva sarebbe infatti quella di individuare i soggetti abilitati alla valutazione sulla base delle qualificazioni accademiche e delle effettive competenze professionali richieste dall'attività, anziché sulla base dell'appartenenza ad uno specifico Ordine professionale, tanto più quando - *come nel caso delle Classi LM-69 e LM-86* - il medesimo titolo universitario consente nell'ordinamento italiano l'accesso a più professioni regolamentate.

Si deve onestamente affermare, per rispetto della verità - *ed apparentemente contro gli stessi interessi rappresentati*-, che **non è dato comprendere** (*se non per i Medici Veterinari, per le attività loro riservate*) **quale sia la necessità di imporre l'iscrizione in un Albo professionale** per i profili agrari e zootecnici; gli **Albi professionali del settore agrario non risultano infatti titolari**, rispetto alle specifiche attività di valutazione qui considerate, **di competenze riservate per legge** tali da rendere l'iscrizione ordinistica condizione necessaria per il loro esercizio.
Ne consegue che, ove l'idoneità allo svolgimento delle verifiche SQNBA derivi - *come lo stesso progetto sembra presupporre* - dalla formazione universitaria o scolastica e dalle specifiche competenze tecniche possedute dal valutatore**, l'ulteriore requisito dell'iscrizione ad un determinato Albo professionale necessita di una autonoma e specifica giustificazione sotto i profili della necessità e della proporzionalità.**
In assenza di tale giustificazione - *della quale non vi è traccia nel provvedimento* - esiste dunque una ulteriore alternativa meno restrittiva, che la notifica italiana afferma invece non esistere: consentire lo svolgimento dell'attività ai soggetti in possesso delle qualificazioni accademiche e delle specifiche competenze tecniche ritenute necessarie, indipendentemente dall'iscrizione ad un Ordine professionale, ogniqualvolta l'attività da svolgere non sia riservata dalla legge ad una determinata professione.

Sotto questo profilo la restrizione prevista dal progetto appare addirittura duplice: dapprima viene introdotto un requisito di iscrizione ordinistica (*del quale occorre dimostrare la necessità*) quindi, successivamente, tra più professioni regolamentate alle quali possono accedere soggetti in possesso dei medesimi titoli universitari (*LM-69 ed LM-86)*, viene selezionato un solo Albo professionale (*senza che dalla documentazione notificata emergano le ragioni oggettive di tale ulteriore selezione, né gli elementi idonei a dimostrarne la necessità e la proporzionalità*).
Le dichiarazioni rese dallo Stato membro nell'ambito della stessa procedura TRIS sembrano pertanto confermare la necessità di una specifica verifica, da parte della Commissione, circa l'effettivo svolgimento della valutazione di proporzionalità richiesta dalla Direttiva (UE) 2018/958, poiché dalla documentazione notificata non emerge che siano stati considerati gli effetti della nuova disciplina sul mercato dei servizi professionali né valutate le possibili alternative meno restrittive, pure disponibili.

11. Richieste alla Commissione europea

Per le ragioni illustrate, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati **chiede alla Commissione europea**, nell'ambito dell'esame della notifica 2026/0313/IT, di voler verificare:

a. se le disposizioni relative ai requisiti professionali dei valutatori SQNBA siano state precedute dalla valutazione di proporzionalità prescritta dagli articoli 4 e 7 della direttiva (UE) 2018/958;
b. se sia stato rispettato l'articolo 8 della medesima direttiva, con particolare riferimento all'obbligo di informazione e coinvolgimento preventivo delle categorie professionali interessate;
c. se la limitazione della funzione di valutatore della produzione primaria ai Medici Veterinari ed agli Agronomi e Forestali e in particolare, riguardo a questi ultimi, se la differenziazione tra professionisti aventi la medesima qualificazione universitaria LM-69 ed LM-86 ma iscritti a differenti Ordini professionali, sia giustificata, necessaria e proporzionata altresì in assenza di riserve di legge;
d. se l'esclusione dalla medesima funzione di soggetti in possesso della laurea L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali sia compatibile con i criteri di coerenza e proporzionalità stabiliti dalla normativa dell'Unione;
e. se la giustificazione fondata sulla temporanea carenza di Medici Veterinari possa legittimamente sostenere una restrizione professionale della natura descritta;
f. se la Repubblica italiana abbia adempiuto agli obblighi di trasparenza e comunicazione previsti dalla direttiva 2005/36/CE e dalla direttiva (UE) 2018/958 in relazione alla nuova regolamentazione professionale;
g. se le dichiarazioni rese dalla Repubblica italiana nell'ambito della notifica TRIS 2026/0313/IT circa l'assenza di restrizioni o interferenze sul mercato interno e l'inesistenza di alternative meno restrittive abbiano adeguatamente considerato gli effetti della nuova disciplina sul mercato dei servizi professionali e, in particolare, se sia stata valutata la

necessità e proporzionalità, in primo luogo, dello stesso requisito dell'iscrizione ad un Albo professionale e, in secondo luogo, della scelta di attribuire rilevanza (*fra più Albi ai quali possono accedere soggetti muniti dei medesimi titoli universitari LM-69 e LM-86*), esclusivamente all'iscrizione all'Albo degli Agronomi e Forestali, in assenza di specifiche competenze “riservate” per questi ultimi.

Alla luce dell’imminente scadenza del periodo di status quo, fissata al 25 settembre 2026, si chiede che le presenti osservazioni siano prese in considerazione nell’ambito della procedura TRIS in corso e che la Commissione valuti l’adozione degli strumenti previsti dalla direttiva (UE) 2015/1535 qualora ritenga che il progetto notificato presenti profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione.

Nel ringraziare per l’attenzione, con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Orlandi)

Allegato: nota del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati alle competenti Autorità italiane del 31 agosto 2026, prot. n. 2766. Osservazioni sul progetto di decreto SQNBA.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 31 agosto 2026

Prot. n. 2766 OR/di

Oggetto: Decreto interministeriale recante *"Modifica degli allegati 1 e 2 del decreto 2 agosto 2022 e approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina ed alla specie suina da ingrasso allevata all'aperto, nell'ambito del <Sistema di qualità nazionale per il benessere animale>"*. **Violazione dell'obbligo di consultazione. Mancata procedura AIR. Violazione del principio di "professionalità specifica". Violazione di legge per attribuzione di competenze professionali con atto avente valore secondario.**

Spett. Ministero dell'Agricoltura,
della Sovranità Alimentare e delle Foreste
alla c.a. del Capo Dipartimento
Dott. Giuseppe BLASI
ROMA
pec: dipacsr.dipartimento@pec.masaf.gov.it

Spett. Ministero dell'Agricoltura,
della Sovranità Alimentare e delle Foreste
alla c.a. del Capo Gabinetto
Dott. Raffaele BORRIELLO
ROMA
pec: aoo.gabinetto@pec.masaf.gov.it

Spett. Ministero dell'Agricoltura,
della Sovranità Alimentare e delle Foreste
alla c.a. del Capo Ufficio Legislativo
Dott. Federico DI MATTEO
ROMA
pec: ufficiolegislativo@pec.masaf.gov.it

Spett. Ministero della Salute
alla c.a. del Direttore Generale della Sanità Animale
Prof. Giovanni FILIPPINI
ROMA
pec: dgsa@postacert.sanita.it

Spett. Ministero della Salute
alla c.a. del Capo di Gabinetto
Dott. Marco MATTEI
ROMA
pec: gab@postacert.sanita.it

Spett. Ministero della Salute
alla c.a. del Capo Ufficio Legislativo
Cons. Andrea GIORDANO
ROMA
pec: leg@postacert.sanita.it

Spett. Assessore della Regione Veneto
Coordinatore della Commissione Politiche Agricole
On. Dott. Dario BOND
SEDE
pec:
area.marketingterritoriale@pec.regione.veneto.it

Spett. Assessore della Regione Puglia
Coordinatore Vicario della Commissione Politiche Agricole con delega permanente alla pesca e all'acquacoltura
Dott. Francesco PAOLICELLI
SEDE
pec:
assessore.agricoltura.puglia@pec.rupar.puglia.it

Spett. Assessore della Regione Emilia-Romagna
Coordinatore della Commissione Salute
Dott. Massimo FABI
SEDE
pec: sanita@postacert.regione.emilia-romagna.it

Egreg. Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
LORO SEDI
pec: presidente@pec.regione.taa.it
presidente@pec.provincia.tn.it
praesidium.presidenza@pec.prov.bz.it

.

Spett. ACCREDIA
Ente Italiano di Accreditamento
MILANO
e-mail: milano@accredia.it
pec: dci_accredia@legalmail.it

Raccomandata PEC

L'emanazione del Decreto interministeriale 2 agosto 2022 n. 341750 *(in Gazzetta Ufficiale il 29 novembre seguente)* recante la disciplina del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale", rientrando nell'ambito dell' applicazione dell' AIR-Analisi dell' Impatto della

Regolamentazione, di cui alla legge 28 novembre 2005 n. 246, è stato preceduto da una ampia consultazione che ha altresì coinvolto lo scrivente Collegio Nazionale, individuato come *stakeholder* istituzionale *(posto che la materia trattata incide direttamente nell'ambito delle attività proprie della professione rappresentata)*. In particolare lo scrivente venne invitato dai Ministeri delle Politiche Agricole e della Salute all'incontro di presentazione del Decreto del 15 marzo 2022 e quindi a rendere proprie osservazioni, le prime delle quali furono trasmesse il 10 settembre 2021, con nota prot. n. 3514, e successivamente integrate - *in ragione delle modifiche nel frattempo portate allo schema di Decreto* - il 29 agosto 22, con nota prot. n. 2016.

Il Decreto veniva successivamente modificato nella parte relativa ad alcuni allegati *(Decreto interministeriale 24 del 2024 n. 056346)* ed anche nell'occasione la procedura - *sebbene si trattasse di una parziale modifica* - veniva correttamente assoggettata all'AIR, con il coinvolgimento della scrivente categoria professionale.

E' pertanto con vivissimo stupore che lo scrivente ha appreso di successive, significative modifiche del Decreto SQNBA ***(i)* adottate in assenza dell'AIR**; ***(ii)* senza alcuna consultazione pubblica preventiva; (*iii*) omettendo il "test di proporzionalità; *(iv)* con l'indebita attribuzione di attività professionali "esclusive" agli iscritti nell'Albo professionale degli Agronomi e Forestali**; ***(v)*** con l'autorizzazione allo svolgimento di attività ispettive di tipo "veterinario" a soggetti in possesso di titoli di studio che non possono essere ritenuti nella loro generalità adeguati e contemporaneamente con l'esclusione di titoli universitari oggettivamente coerenti, **in violazione del principio di "professionalità specifica"**.
Più precisamente:

1. **<u>Lo schema di Decreto di modifica del SQNBA risulta adottato in violazione dell'obbligo dell'AIR ed omettendo qualsiasi forma di consultazione pubblica.</u>** Lo schema del nuovo Decreto interministeriale risulta essere stato definito in assenza dell'AIR senza alcuna consultazione, in assenza della benché minima trasparenza.

1a. Il comma 1 dell'art. 14 della legge 28 novembre 2026 n. 246 definisce l'AIR "*L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ..... mediante comparazione di opzioni alternative",* perciò rappresentando un **supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione** e serve a dimostrare **la necessità e l'opportunità dell'intervento normativo**.

1b. L'art. 5, comma 1, del DPCM 169/2017 individua i casi di obbligatorietà dell'AIR: «*La disciplina dell'AIR si applica agli atti normativi del Governo, compresi gli atti normativi adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti normativi interministeriali*"**; non sussistono pertanto dubbi sul fatto che il Decreto in parola sia soggetto all'AIR, obbligatoria per atti di questa natura.**

1c. Non solo. **Il Decreto è stato adottato altresì omettendo qualsiasi forma di consultazione con gli *stakeholder***, come invece era sempre stato correttamente fatto in precedenza. Le ragioni dell'omissione appaiono purtroppo evidenti dalla lettura del testo, volto a favorire indebitamente una categoria professionale in danno di altre.

1d. Trova qui applicazione la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato 7 luglio 2026 n. 669, resa dalla Sezione consultiva sugli atti normativi, con il quale viene ribadito il principio secondo cui **la consultazione è parte integrante dell'AIR** perché serve a ridurre "*l'asimmetria informativa tra regolatori e destinatari dell'intervento".* Inoltre "***La consultazione preventiva** ..... lungi dall'essere un oneroso adempimento meramente formale che può essere evitato, **costituisce una modalità essenziale del processo decisionale, decisiva per il perseguimento della qualità normativa**",* che pertanto assume una autonoma e specifica rilevanza complementare all'AIR, perché consente all'organo politico di acquisire dagli effettivi destinatari gli elementi necessari per valutare criticità, opzioni alternative ed effetti della regolazione.

2. **Mancato coinvolgimento dei portatori di interesse.** L'art. 8 della Direttiva (UE) 2018/958, recepita nell'Ordinamento italiano con il D.Lgs 16 ottobre 2010 n. 142 *("Test di proporzionalità")* dispone che, prima di introdurre o modificare disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, gli Stati membri devono mettere a disposizione le relative informazioni dei cittadini, dei destinatari dei servizi e degli altri pertinenti portatori di interesse e devono coinvolgere appropriatamente tutte le parti interessate, dando loro la possibilità di esprimere la propria opinione. Ove pertinente e opportuno devono inoltre svolgere consultazioni pubbliche secondo le procedure nazionale. **Tali obblighi non risultano rispettati.**
   L'art. 2 del D.Lgs. n. 142/2020 impone l'adozione del test di proporzionalità in capo a ***"tutte le attività legittimate ad emanare disposizioni, legislative, regolamentari o amministrative generali che disciplinano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio..."***; ricorrendone il caso i soggetti regolatori *(art. 3 c. 3 D.Lgs. n. 142/2020) "trasmettono lo schema di provvedimento corredato della Tabella di cui all'art. 1 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che esprime il relativo parere".*
   Questa procedura risulta essere stata omessa dai Ministeri procedenti o perlomeno di essa non vi è traccia alcuna nel "Preambolo" dello schema di Decreto.

3. **Sull'*iter* del Decreto di modifica del regolamento del SQNBA.** Lo schema di Decreto, adottato senza l'AIR ed in assenza di consultazione pubblica, è stato notificato alla Commissione Europea il 16 febbraio 2026 *(notifica 2026/0075/IT)* ma archiviato dalla Commissione *(messaggio n. 009)* che, aveva ritenuto impropria la procedura, chiedendo invece all'Italia di riordinare la materia, abrogando la previgente disciplina e complessivamente sostituendola con un atto normativo unitario e coordinato.

3a. I Ministeri interessati procedevano in tal senso ed il 24 giugno 2026 provvedevano ad una nuova notifica alla Commissione Europea *(notifica 2026/0313/IT)*, ma le modifiche apportate

riguardano soprattutto i requisiti di certificazione.

3b. Il 26 giugno 2026 la documentazione relativa all'affare veniva inviata al Senato della Repubblica per il parere.

3c. Il 25 settembre scade il periodo di *status quo* indicato nella scheda TRIS della Commissione Europea.

3d. Allo stato non risulta che lo schema di Decreto oggetto della seconda notifica alla Commissione Europea sia stato anche inviato alla Conferenza delle Regioni per il parere o perlomeno che detto parere sia stato reso, pertanto presumendo che il coinvolgimento regionale avvenga successivamente alla scadenza del "periodo TRIS", *ex*-Direttiva 2015/1535. Una tale procedura è consentita anche se non indenne da rischi; infatti, qualora successivamente le Regioni chiedano, o vengano comunque apportate, *"modifiche importanti che ne alterino l'ambito di applicazione [...] aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti"*, l'art. 5, par. 1, della Direttiva 2015/1535 stabilisce espressamente che lo Stato deve effettuare una nuova notifica.

4. **Sul contenuto del nuovo Decreto: contraddittorietà ed incoerenza dell'abilitazione "temporanea".** Il provvedimento interviene principalmente sui *"Requisiti minimi di competenza per le funzioni di valutazione"*, **cioè sui requisiti dei Tecnici Ispettori che**, per conto degli Organismi di Certificazione, **provvedono alle verifiche finalizzate al rilascio della certificazione SQNBA**, modificando *"in via transitoria"*, i precedenti requisiti ed inserendo fra i soggetti che possono operare nell'ambito della "Produzione primaria" - *settore prima riservato ai soli Medici Veterinari* - anche agli iscritti nell'Albo degli Agronomi e Forestali in possesso di lauree nelle Classi:
   - LM-86 Scienze Zootecniche e Tecnologie animali,
   - LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie,

   l'autorizzazione all'operatività è concessa **temporaneamente, sino al 31 dicembre 2027,** ma non si comprende come un soggetto, se incompetente - *ad esempio perché le attività che è chiamato a svolgere non rientrano tra quelle a lui attribuite dalla propria legge professionale* -, possa svolgere quelle determinate funzioni; viceversa, se invece la legge professionale le prevede, non si comprende perché non sia riconosciuto sin dall'inizio ma soprattutto perché non le possa svolgere in via permanente. In entrambe le ipotesi, *tertium non datur,* **l'incoerenza e la contraddittorietà del provvedimento è marchiana.**
   Nel "Preambolo" al Decreto inoltre non è indicata alcuna oggettiva e razionale motivazione che giustifichi questa decisione.

5. **Sulla violazione del principio di "professionalità specifica" per avere abilitato a funzioni certificatorie zootecniche soggetti carenti dei requisiti e contemporaneamente per avere escluso soggetti in possesso di idonea formazione**. Il nuovo Decreto abilita a svolgere le funzioni di certificazione prima attribuite ai soli Medici Veterinari ai laureati nelle Classi:

- LM-86 Scienze Zootecniche e Tecnologie animali *(indubbiamente dotati di specifiche competenze zootecniche);*
- LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie *(per i quali invece non è oggettivamente rilevabile una pari, analoga competenza in quanto essi provengono da un indirizzo prevalentemente agrario e forestale).*

Pur non escludendo che i laureati in Classe "LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie", in taluni casi, possano avere competenze zootecniche anche significative, le stesse non sono comunque universalmente definibili a priori, essendo di grado variabile in ragione della personalizzazione dei percorsi di studio, posto che l'autonomia didattica universitaria consente variazioni negli insegnamenti sino al 25% dei medesimi, pari - *per le lauree magistrali in parola* - a 30 CFU su 120. In altri termini vi sono laureati in Classe LM-69 che possono avere svolto esami zootecnici per un quarto complessivo degli studi ed altri non averne pressoché alcuno, circostanza verificabile solo esaminando ogni singolo percorso formativo, ma sicuramente non determinabile aprioristicamente, come invece lo schema di Decreto pretende di fare. Va inoltre segnalato che raramente si incontrano percorsi di studio in Classe LM-69 con una forte caratterizzazione "zootecnica" - *come anche la denominazione del corso "Scienze e Tecnologie Agrarie" rende evidente* - perché la laurea magistrale "tipica" a contenuto zootecnico è la "LM-86 Scienze Zootecniche e Tecnologie animali" sicché chi vuole acquisire quella specifica formazione sceglie questo corso di laurea e non certo l'altro, invece caratterizzato per i sistemi agrari, forestali e per l'uso del suolo.

5a. Se i profili universitari "agrari" sono ritenuti equiparati ai Medici Veterinari per le specifiche funzioni del Decreto, **risultano invece incredibilmente esclusi i laureati in Classe "L-38 Scienze zootecniche e delle Tecnologie delle produzioni animali",** che al contrario presentano sempre profili di studio coerentemente zootecnici, come desumibile dal piano degli studi pressoché interamente dedicato all'allevamento, alla nutrizione ed alimentazione animale, alla tecnica mangimistica, all'igiene degli alimenti, alla gestione della biodiversità zootecnica, ala microbiologia applicata alle produzioni animali, all'epidemiologia, parassitologia e patologia veterinaria, alla costruzione di macchine ed impianti per la zootecnia, alla zooeconomia, alla riproduzione animale; all'allevamento dei ruminanti, all'allevamento dei suini e degli equidi, all'avicoltura, alla zootecnia speciale, **alla sostenibilità e benessere animale**, ecc., tutte materie che vengono svolte minimamente od affatto nel corso di studio della laurea LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie. Eppure quest'ultima è parificata nelle funzioni al Medico Veterinario **mentre il laureato "specifico" in Classe "L-38 Scienze zootecniche e delle Tecnologie delle produzioni animali" è confinato nelle attività inferiori, quelle possibili anche per "*altre figure professionali*".**

5b. Risulta pertanto **violato il principio di "professionalità specifica**" che, secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale (*le attività professionali rivolte al pubblico sono esercitate sulla base di conoscenze sufficientemente approfondite, a tutela dell'affidamento della*

collettività; *i contenuti, i limiti e le procedure di accertamento della professionalità ... sono rimessi alla ragionevole discrezionalità del legislatore),* nell'attribuire le competenze, impone **di tenere conto dell'adeguatezza della preparazione specifica della categoria rispetto alle funzioni che si vogliono assegnare.** Del resto appare evidente che qui l'Amministrazione ha inteso valorizzare - *comunque errando i titoli di studio* - figure in possesso di specifici titoli accademici e non sulla base delle competenze ordinistiche *(posto che gli Agronomi non ne hanno di esclusive e davvero minime per il settore zootecnico)* sicché se questo è il criterio ermeneutico utilizzato non solo è errata l'esclusione del laureati il Classe "L-38 Scienze zootecniche e delle Tecnologie delle produzioni animali" ed il non avere discriminato i laureati in Classe LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie ma, più di ogni atra cosa, **è infondato - *ed illegittimo* - l'obbligo di iscrizione nell'Albo degli Agronomi.**

6. **Sulla violazione del principio di attribuzione di competenze professionali esclusivamente in forza di legge. Sulla violazione della concorrenza nei servizi professionali nonché della *"par condicio"*.** Sia i laureati in Classe "LM-86 Scienze Zootecniche e Tecnologie animali" che in "Classe LM-69 Scienze e Tecnologie agrarie" possono indifferentemente scegliere di iscriversi previo superamento dello specifico esame di Stato abilitante:
   - all'Albo degli Agronomi e Forestali,
   - all'Albo degli Agrotecnici Laureati,

   con l'unica, non indifferente, differenza che l'iscrizione nell'Albo degli Agrotecnici laureati risulta più severa, essendo subordinata al preventivo svolgimento di un semestre di tirocinio certificato - *non richiesto per gli Agronomi* -. Lo schema di Decreto tuttavia indica come unico Albo utile quello degli Agronomi Forestali sicché il laureato in Classi LM-69, ove scegliesse legittimamente di iscriversi all'Albo degli Agrotecnici Laureati, non potrebbe aspirare ad assumere il ruolo di Ispettore SQNBA per la Produzione primaria, pur avendo lo stesso titolo di studio ed in assenza di competenze riservate in capo agli Agronomi Forestali, in violazione della concorrenza nei servizi professionali nonché della *"par condicio"*.

6a. L'indicazione dell'Albo degli Agronomi e Forestali come solo "utile" allo svolgimento di attività analoghe a quelle dei Medici Veterinari **ha come effetto quello di "attribuire"** - *attraverso un atto amministrativo e non una norma primaria* - **una nuova competenza professionale in capo agli iscritti in quell'Albo, configurando una procedura illegittima e non consentita**.

Se infatti l'attribuzione di una determinata attività professionale agli iscritti a un Albo richiede una previsione legislativa, una fonte subordinata non può autonomamente istituire una nuova riserva professionale non prevista dalla legge.

6b. Il granitico principio di diritto che governa la materia prevede infatti che **sia solo il legislatore a poter attribuire competenze professionali alle diverse categorie,** sempre confermato dalla Corte Costituzionale (*si veda la sentenza C. Cost. n. 456/1993* "*i contenuti, i limiti e le procedure di accertamento della professionalità [.....] sono rimessi alla ragionevole*

discrezionalità del legislatore"; C. Cost. n 441/2000 "*compete al legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, individuare competenze ed attribuzioni di ciascuna categoria professionale, essenzialmente sulla scorta del principio di professionalità specifica*").

6c. Il D. Lgs. 2 febbraio 2016 n. 30 recante "*Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni ai sensi dell'art.1 della legge 5 giugno 2023 n. 131",* all'art. 4 c. 2 recita: "***La legge statale definisce i requisiti*** *tecnico- professionali e i titoli professionali* ***necessari per l'esercizio delle attività professionali*** *che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato*.". E' pertanto pacifico che un atto amministrativo nulla possa disporre quanto ad attribuzioni di competenze professionali.

6d. L'art. 1 c. 1 lett. a) del DPR 7 agosto 2012 n. 137, di riforma di tutti gli ordinamenti professionali - *compresi quello di Agronomo e Forestale e di Agrotecnico ed Agrotecnico Laureato* -, nel definire cosa sia una "professione regolamentata" (*cioè organizzata in Albi, tenuti da Collegi ed Ordini)* così recita "*per <professione regolamentata> si intende l'attività o l'insieme delle attività,* ***riservate per espressa previsione di legge*** *o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento di specifiche professionalità".*

7. <u>Assenza di competenze "riservate" in capo agli iscritti nell'Albo degli Agronomi e Forestali. Illegittima attribuzione di competenze in via esclusiva.</u> Giova altresì evidenziare come l'Albo professionale degli Agronomi e Forestali non veda attribuita **alcuna competenza esclusiva** di talché la "riserva" - *attribuita nell'emanando Decreto* - a questi soli soggetti per le funzioni di certificazione SQNBA nell'ambito della "Produzione primaria" - *con equiparazione ai Medici Veterinari* - **appare illegittima anche sotto questo profilo.**

7a. Che l'Albo degli Agronomi Forestali non abbia alcuna riserva di legge è desumibile dalla stessa legge professionale di Dottore Agronomo e Dottore Forestale *(7 gennaio 1976, n. 3)*, che così recita *(art. 2 - competenze):*
"<u>Sono di competenza</u> dei dottori agronomi…"
<u>e non invece</u> *<u>"sono riservate"</u>*, come avrebbe dovuto essere se le competenze fossero state effettivamente tali, mentre il successivo comma 4 dell'art. 2 altresì recita:
"L'elencazione di cui al comma 1 <u>non pregiudica l'esercizio</u>…di quanto può formare oggetto <u>dell'attività professionale di altre categorie</u> a norma di leggi e regolamenti".

7b. Quanto previsto dalla legge n. 3/76, istitutiva dell'Albo degli Agronomi, è confermato dalla **giurisprudenza di merito, univoca nel confermare l'assenza di esclusive.** Fra le altre:

- Consiglio di Stato, sentenza 1 marzo 2017 n. 952:
  "In primo luogo, occorre precisare che ***le attività professionali*** *[.....] meglio specificate dall'art. 2 della legge n. 3 del 1976* (le attività professionali degli Agronomi), ***non risultano attribuite,*** *alla stregua di un'interpretazione letterale della norma, ed in ragione della sua*

ampiezza, anche in forza di una sua interpretazione funzionale, ***in modo esclusivo ai dottori agronomi e forestali****. [.....]* ***L'art. 2 della legge n. 3 del 1976****, oggetto di disamina,* ***non contiene una*** *siffatta o similare* ***clausola di riserva esclusiva alla competenza dei dottori agronomi e forestali***;

- Consiglio di Stato, sentenza 12 marzo 2018 n. 1577:
"In definitiva la pretesa che la certificazione (fitosanitaria) *sia conseguibile solo a chi è già un professionista iscritto nel competente Albo* (dei Dottori Agronomi e Forestali) *non appare convincente, perché da un lato* ***non si rinviene alcuna riserva ai soli dottori Agronomi e Forestali****, e dall'altro appare in contrasto con le finalità generali della normativa."*;

- TAR Veneto, sentenza 23 aprile 2018 n. 440:
*"come affermato dalla più recente giurisprudenza in materia, condivisa dal Collegio, "...****le attività professionali*** *<<volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutela dell'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale>>,* ***meglio specificate dall'art. 2 della legge n. 3 del 1976, non risultano attribuite****, alla stregua di un'interpretazione letterale della norma, ed in ragione della sua ampiezza, anche in forza di una sua interpretazione funzionale,* ***in modo esclusivo ai dottori agronomi e forestali****";*

- TAR Abruzzo, sentenza 5 giugno 2020 n. 208: "*Nel solco di tale approccio ermeneutico si colloca quella giurisprudenza amministrativa che ha avuto cura di rimarcare come le attività professionali [.....] meglio specificate dall'art. 2 della L. n. 3 del 1976, non risultano attribuite, alla stregua di un'interpretazione letterale della norma, ed in ragione della sua ampiezza, anche in forza di una sua interpretazione funzionale*, ***in modo esclusivo ai dottori agronomi e forestali****. Ciò in quanto* ***l'art. 2 della L. n. 3 del 1976 non contiene una siffatta o similare clausola di riserva esclusiva alla competenza dei dottori agronomi e forestali****".*

- TAR Veneto, sentenza 9 marzo 2021 n. 312:
"***La competenza nel settore forestale e boschivo attribuita agli iscritti nell'Albo degli Agronomi e Forestali ha carattere concorrente e non già esclusivo****.*
Quanto detto trova puntuale riscontro nella stessa formulazione letterale della legge 7 gennaio 1976, n. 3, istitutiva della professione di Agronomo Forestale, ove all'art. 2 comma 1 si afferma che "sono di competenza dei dottori agronomi è [.....] Ebbene, qualora il Legislatore avesse voluto intestare una competenza riservata in favore degli agronomi, tale da escludere il concorso di eventuali competenze in capo ad altri professionisti, avrebbe di certo fatto uso delle parole "sono riservate ai dottori agronomi".

- Consiglio di Stato, sentenza 6 dicembre 2021 n. 8088, di rigetto della pretesa degli

Agronomi di avere competenze "esclusive":

"In primo luogo, occorre precisare che ***le attività professionali*** *«volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale»,* ***meglio specificate dall'art. 2 della legge n. 3 del 1976, non risultano attribuite****, alla stregua di un'interpretazione letterale della norma, ed in ragione della sua ampiezza, anche in forza di una sua interpretazione funzionale,* ***in modo esclusivo ai dottori agronomi e forestali****. [.....] Quanto alla giurisprudenza amministrativa, più volte è stata affrontata la questione relativa ai confini delle rispettive competenze dei dottori agronomi e forestali e degli agrotecnici e agrotecnici laureati. [.....] È stato invero osservato che l'articolo 2 della legge professionale n. 3 del 1976* ***non contiene una clausola di riserva esclusiva alla competenza dei dottori agronomi e forestali****."*.

Per quanto evidenziato si chiede ai Ministeri in indirizzo di :

- **voler ritirare lo schema di Decreto** recante *"Modifica degli allegati 1 e 2 del decreto 2 agosto 2022 e approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina ed alla specie suina da ingrasso allevata all'aperto, nell'ambito del <Sistema di qualità nazionale per il benessere animale>"* notificato alla Commissione Europea il 24 giugno 2026 *(notifica 2026/0313/IT)*;

- **sottoporre lo schema di Decreto in parola ad una consultazione pubblica** - *aperta o ristretta* - **ed alla procedura AIR - Analisi dell'Impatto della Regolamentazione**, entrambe obbligatorie;

- ove ritenuto di ampliare - *in via temporanea o permanente* - il novero dei soggetti ritenuti idonei alla certificazione della "Produzione primaria", **di ricomprendervi le sole lauree a contenuto chiaramente zootecnico-veterinario, precisamente le lauree delle Classi "LM-86 Scienze Zootecniche e Tecnologie animali" e "L-38 Scienze zootecniche e delle Tecnologie delle produzioni animali",** se del caso consentendo questa attività anche alle lauree "LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie" solo nei casi di effettiva necessità e per i soggetti che, nel loro corso di studi individuale, abbiamo maturato una significativa quota di CFU in discipline zootecniche e veterinarie;

- **di rimuovere l'obbligo dell'iscrizione nel solo Albo degli Agronomi e Forestali, riferendosi invece a tutti gli Albi professionali in cui i laureati nella Classi LM-86 ed L-38 possono iscriversi.**

Nel ringraziare per l'attenzione, e nel restare in attesa di un cortese riscontro, si precisa che qualora le Amministrazioni intendano mantenere la notifica di un provvedimento adottato in palese violazione di legge, lo scrivente sarà obbligato ad adire l'Autorità Giudiziaria.

Distinti Saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Orlandi)